

**Appendice al Regolamento Edilizio per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare adeguamento delibera CRT n. 12 del 16.1.2002
ALLEGATO B1 D.C. N. 37 DEL 27.03.2002**

Procedure autorizzative, pianificazione e modalità di installazione di impianti per la telefonia cellulare.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli impianti per la telefonia cellulare (stazioni radio base) così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 381 del 10.09.1998.

Art. 1 bis- Aree sensibili

Le aree sensibili, così come rappresentate nella allegata cartografia sotto la lettera D, si suddividono in due tipologie:

- a)- aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti;
- b)- aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.

Art. 1 ter- Aree verdi attrezzate

Per le aree campite in verde nella cartografia allegata D "aree verdi attrezzate", vale quanto di seguito specificato: sono da considerare aree sensibili di cui al precedente art. 1 bis, punto b "aree verdi attrezzate" le zone comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da quelle campite in verde sulla cartografia allegata D, considerando esclusivamente la porzione di verde attrezzato già realizzato. Con il procedere delle opere di ampliamento delle aree verdi attrezzate fino a raggiungere l'esaurimento della previsione di PRG, i confini delle aree sensibili verranno definiti di conseguenza. Con ciò l'obbligo dei gestori ad adempiere a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 6 bis.

Art. 2 - Localizzazione

I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:

1.
Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
2.
Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
3.
Aree di rispetto cimiteriale;
4.
Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili e con l'obbligo del preventivo parere da parte delle autorità competenti AUSL e ARPAT che terrà conto della localizzazione dell'intervento rispetto alla zonizzazione delle aree sensibili come definite all'art. 1 bis, punto b e rappresentate sulla cartografia sotto la lettera D.

Gli impianti per la telefonia cellulare dovranno preferibilmente andarsi a collocare su aree di proprietà pubblica, preferibilmente tutti sullo stesso sito, laddove tecnicamente possibile.

Art. 3 - Impatto visivo

I gestori dovranno scegliere la soluzione architettonica di minor impatto visivo e maggiore armonizzazione con l'ambiente circostante. A tale scopo le richieste di autorizzazione dovranno essere sottoposte alle competenti commissioni tecniche comunali che dovranno valutare la conformità con le previsioni di P.R.G. e le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti esclusivamente dal punto di vista urbanistico-edilizio. Qualora gli impianti vadano ad inserirsi in centri storici classificati dal vigente P.R.G. come zona omogenea "A" di cui al D.M. 2/4/1968 n.1444 l'intervento sarà subordinato al parere sia della Commissione Urbanistica sia della Commissione Edilizia Integrata in merito alla valutazione del corretto inserimento in un contesto di particolare pregio storico-architettonico-ambientale. In occasione di tali valutazioni potranno essere richieste, da parte delle commissioni, nuove e particolari soluzioni progettuali che mitigino l'impatto del nuovo impianto con il patrimonio storico ed ambientale esistente.

Art. 4 - Procedimento per il rilascio della concessione

La domanda di Concessione Edilizia per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica di un impianto esistente dovrà pervenire al Comune corredata del progetto comprendente la documentazione prevista dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni legislative regionali e statali. Tale domanda dovrà inoltre comprendere una relazione che dichiari le misure elettromagnetiche di fondo, il contributo apportato dal singolo impianto, il nuovo carico elettromagnetico totale prodotto - anche in relazione agli impianti esistenti entro un raggio significativo -, nonché la verifica del rispetto del limite di inquinamento acustico per le eventuali emissioni di rumore causate dall'impianto. Sulla base della documentazione fornita dai gestori il Comune provvederà ad acquisire i prescritti pareri delle competenti AUSL e ARPAT. I manufatti accessori necessari per l'alloggiamento delle attrezzature tecnologiche per il funzionamento delle stazioni radio base sono da considerarsi "Volumi tecnici" e quindi non computabili ai fini dei soli parametri urbanistici. Dovranno comunque avere caratteristiche tali da consentire un corretto inserimento ambientale. Il Comune rilascerà la Concessione Edilizia di cui al presente articolo entro i termini prescritti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere presentata dal gestore una dichiarazione di tecnico a ciò abilitato che attesti la conformità dell'impianto al progetto presentato. Tale impianto sarà comunque sottoposto a verifica da parte dell'ARPAT una volta messo in funzione.

Art. 5 - Piano annuale delle Installazioni e monitoraggio e accordi con i gestori

Il Comune, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, promuove accordi con i gestori favorendo, anche in caso di rilocalizzazione, l'accorpamento di impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni. I gestori sono tenuti a presentare al Comune entro il 31 Dicembre di ogni anno un Piano delle Installazioni dal quale risultino i siti attivi e quelli in progetto. Il Comune valuta per le aree individuate dai gestori la compatibilità urbanistica-edilizia ed ambientale e promuove fasi di concertazione con gli stessi richiedendo, se ritenuto opportuno, una diversa collocazione o l'eventuale accorpamento degli impianti, in virtù di un'adeguata programmazione generale. A tale proposito i gestori sottoscriveranno apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale che, ratificando il Piano annuale delle Installazioni di cui sopra, impegna i gestori stessi alla collocazione nel biennio dei soli impianti localizzati nello strumento di programmazione approvato. Entro la medesima data del 31 Dicembre di ogni anno i gestori dovranno effettuare a proprio carico il monitoraggio degli impianti esistenti. Il Comune si riserva comunque la possibilità di far effettuare in qualsiasi momento il monitoraggio agli organi competenti. L'esito del monitoraggio dovrà essere sottoposto all'ARPAT per la verifica.

Art. 5 bis - Obiettivi di qualità

Nelle aree sensibili deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5 V/m secondo le seguenti modalità: gli impianti devono raggiungere 3 V/m entro il 12.2.2003 e l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro il 12.2.2005 (rispettivamente un anno e tre anni dalla pubblicazione della deliberazione n. 12 del 16.1.2002 sul BURT n. 7 del 13.2.2002).

Art. 6 - Risanamenti

Qualora l'ARPAT o l'AUSL riscontrino il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco, su proposta della medesima AUSL, prescrive al gestore titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificatasi, comunque non superiori a 12 mesi dalla notifica del provvedimento. Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione, i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità sarà realizzata sulla base di quanto previsto dal D.M. 381/98. Nelle aree sensibili il Comune ordina le azioni di risanamento sugli impianti esistenti qualora il livello di campo sui ricettori sia superiore all'obiettivo di qualità per essi previsto. Può essere ordinata la rilocalizzazione degli impianti qualora l'obiettivo di qualità non sia garantito. La rilocalizzazione è obbligatoria qualora si operi all'interno delle zone sensibili di cui all'art. 1 bis, punto b.

Art. 6 bis- Nuovi impianti in aree sensibili

Qualora sia prevista la realizzazione di nuovi impianti nelle aree sensibili di cui all'art. 1 bis, punti a e b, questi dovranno conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3 V/m e raggiungere l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla data del rilascio della autorizzazione comunale e comunque entro e non oltre il 12.2.2005 (tre anni dalla pubblicazione della deliberazione n. 12 del 16.1.2002 sul BURT n. 7 del 13.2.2002).

Art. 6 ter- Nuovi edifici in prossimità di impianti autorizzati

La realizzazione di nuovi edifici in prossimità di impianti autorizzati può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità.

Art. 7 - Norma transitoria

Il presente Regolamento si applica nelle more di definizione della normativa statale in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le stazioni radio base esistenti, ancorché legittimate, dovranno essere monitorate entro il termine di 6 (sei) mesi e, qualora le misurazioni non risultino conformi alla normativa vigente, dovranno essere disattivate e/o trasferite entro anni 1 (uno).

